

CSA: Capitolato Speciale d'appalto

FORNITURA NEGOZIATA DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI PER ATS SARDEGNA ASSL OLBIA -

ABBREVIAZIONI

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente disciplinare sono ai testi vigenti

Codice dei contratti: decreto legislativo n. 50/2016;

Azienda: ATS Sardegna ASSL Olbia

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto cui è aggiudicato l'appalto

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

CSA: Capitolato Speciale d'appalto

CGA: Capitolato Generale d'appalto dell'ASL 2 di Olbia

Sommario

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA E REQUISITI MINIMI

ART. 2 DURATA, QUANTITATIVI - BASI D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

ART. 3 CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE NORMATIVA APPLICABILE

ART. 4 CAMPIONATURA

ART. 5 NORME GENERALI DI FORNITURA

ART. 6 PATTO DI INTEGRITA'

ART . 7 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 8 SOSPENSIONE DEI LAVORI – INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E REQUISITI MINIMI

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio CND C90, suddivisa in cinque lotti, indicati e dettagliatamente descritti, per specifiche tecniche, quantità nell'allegato "A"- Quadro descrittivo e quantitativo al presente CSA.

Le quantità, annuali ,sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali in materia, oltre che in base ai flussi di utenza. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi

CTA: "DISPOSITIVI MEDICI: dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio CND C90

maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l' Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d'obbligo.

Le quantità indicate pertanto non costituiscono impegno o promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare condizione dell'Azienda, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Si presume che detti quantitativi saranno chiusi al raggiungimento della soglia comunitaria ,fino alla concorrenza del valore di € 220.900,00.

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente operative e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione.

Art. 2 DURATA -BASI D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

La durata del contratto sarà di mesi 12 (mesi) decorrente dalle date di stipulazione dei contratti o dall'eventuale data di verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza;

L'Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di disporre la proroga, presumibilmente per 8 mesi (art. 106 del Codice dei contratti), in funzione delle eventuali economie di gara ottenute con i ribassi sulle basi d'asta, rinegoziando i costi.

La somma complessiva del valore del contratto (durata 12 mesi) è pari ad € 133.140,35.

Il Valore complessivo dell'appalto (durata 12 mesi), netto Iva ai sensi dell'art. 35 del Codice, comprensivo dell'opzione di proroga e pari € 220.900,00:

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	BASE ANNUA	IMPORTO MASSIMO SOTTO SOGLIA
IMPORTO A BASE D'ASTA NETTO IVA	€ 133.140,35	€ 220.900,00
DURATA E VALORE DELL'OPZIONE DI PROROGA (durata presunta 8 mesi- valore opzione di proroga :differenza tra valore aggiudicazione ed € 220.900,00 importo massimo)	€ 87.759,65	
TOTALE EX ART. 35 C. 4 D.LGS 50/2016 NETTO DUVRI	€ 220.900,00	
I.V.A. 22%	€ 29.290,88	
FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	€ 2.662,81	
FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 sull'eventuale esercizio dell'opzione di proroga	€ 1.755,19	
CONTRIBUTO ANAC PER STAZIONE APPALTANTE	€ 225,00	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 254.833,88	

*Oneri DUVRI non presenti trattandosi di mera fornitura, con servizi di formazione non previsti nel corso dell'attività clinica e consegna a magazzino.

CTA: "DISPOSITIVI MEDICI: dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio CND C90

La procedura sarà aggiudicata come segue:

- lotto 1: secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016);
- lotti 2, 3, 4 e 5: secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016);

l'offerente in gara dovrà formulare offerta pari o in ribasso sul prezzo a base d'asta (valore annuale del lotto) con libertà di variare i prezzi indicativi dei singoli prodotti che compaiono in allegato A, ferma l'invalidità del prezzo complessivo a base d'asta.

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto, in caso di aggiudicazione della gara centralizzata regionale dei medici per apparato cardiocircolatorio CND C90 , a condizioni più favorevoli; in alternativa, gli aggiudicatari potranno rinegoziare le condizioni contrattuali adeguandole a quelle più favorevoli di aggiudicazione della gara centralizzata.

ART. 3 CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE E NORMATIVA APPLICABILE

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte annuali sono indicate nell'Allegato A nel quale sono specificati: il numero dei lotti, l'unità di misura, la quantità annuale stimata, il prezzo unitario indicativo e l'importo complessivo del lotto (importo annuo) a base d'asta (impossibilità di offerte in aumento).

Tutti i prodotti posti in gara dovranno corrispondere a quanto richiesto dalle specifiche tecniche e dalla normativa vigente in materia di commercializzazione di dispositivi medici in ambito UE ed italiano; in particolare, per i dispositivi medici monouso è richiesta conformità al D.lgs n. 46/97; è inoltre richiesto che al momento della consegna i beni abbiano una validità residua rispetto al periodo garantito dal produttore di almeno $\frac{3}{4}$ ed, in assoluto, una validità residua di almeno 18 mesi.

ART. 4 – CAMPIONATURA

Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare campionatura come indicato in allegato A.

La campionatura è parte dell'offerta tecnica, quindi non soggetta a soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016: l'omissione o l'irregolarità della campionatura implica pertanto l'esclusione dell'offerta.

La campionatura deve pervenire, con ogni mezzo, nel rispetto della normativa commerciale-fiscale vigente sui trasporti di merci (documento di trasporto, etc.), al seguente indirizzo: Farmacia Ospedaliera presso P.O. "Giovanni Paolo II", Padiglione "S", Piano -3, via Bazzoni-Sircana 2/a, c.a.p. 07026 – Olbia.

In ogni plico, all'esterno dovrà essere specificato **"CONTIENE CAMPIONI PER DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO – VARI- CND C90"per ATS Sardegna A.S.S.L. OLBIA** e alla campionatura dovrà essere allegato documento che riporti il numero dei campioni presentati, il lotto di riferimento , con l'esatta indicazione del nome commerciale del prodotto, del produttore ed il nome dell'offerente.

ART. 5 - NORME GENERALI DI FORNITURA

Durante il periodo stimato annuale di durata contrattuale, le forniture saranno richieste in base alle esigenze dell'Azienda; la fase relativa all'emissione degli ordinativi e della liquidazione delle relative fatture sarà interamente gestita dal Servizio di Farmacia Aziendale.

CTA: "DISPOSITIVI MEDICI: dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio CND C90

Quanto ordinato deve essere consegnato franco i magazzini della Farmacia Ospedaliera a Olbia, secondo quanto indicato nell'ordine.

ART. 6 - PATTO D'INTEGRITA'

Alla procedura e al contratto si applica il **patto d'integrità**.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita *"Le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto."* La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d'Integrità è **allegato** al presente capitolato e deve essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

ART. 7 - RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte;
- d) offerta tecnico – economica accettata.

ART. 8 SOSPENSIONE DEI LAVORI – INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A.

In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107 cc. 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016, la S.A. sarà tenuta a versare all'esecutore, ai sensi dell'art. 1382 C.C., le somme così come di seguito riportato:

Relativamente alla lettera a) il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto.

Relativamente alla lettera b), la penale è determinata nella misura prevista dal decreto.

sono escluse dal computo della penale le lettere c) e d).

L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata della sospensione. Nei casi di sospensione parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto CTA: "DISPOSITIVI MEDICI: dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio CND C90

risultato con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali ai fini esplicativi).

MODALITÀ DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO.

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento del termine contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000,00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10; $10 \times 50\% = 5$; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e appaltatore.

C90

DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI

C90		DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI							
Classe CND	RIF.	Descrizione	UM	quantità anno	Prezzo orientativo	valore	campionatura		
C9003	SENSORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO								
C900301	1	A	N	8.640	€ 8,00	€ 69.120,00	2		
C900301		B	N	2.880	€ 8,00	€ 23.040,00	2		
C900301		C	N	1.200	€ 8,00	€ 9.600,00	2		
Z1203020408		D	N	200	€ 100,00	€ 20.000,00	1		
PULSOSSIMETRO PORTATILE, IN NOLEGGIO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ED L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK (Caratteristiche minime indicate nella scheda n°1 dell'allegato "B")									
base d'asta lotto 1							€ 121.760,00		
C900301	2	A	N	48	€ 18,96	€ 910,27	1		
C900301		B	N	48	€ 18,96	€ 910,27	1		
base d'asta lotto 2							€ 1.820,54		
C9005	FONENDOSCOPI E STETOSCOPI								
C9005	3	A	N	10	€ 155,95	€ 1.559,50	0		
C9005		B	N	5	€ 79,62	€ 398,10	0		
C9005		C	N	3	€ 79,62	€ 238,86	0		
base d'asta lotto 3							€ 2.196,46		
C9005	4	Stetionendoscopio per l'auscultazione della pressione sanguigna con garanzia di 5 anni HEINE GAMMA 3.1 Pulse Stethoscope COD. M-000.09.941	N	25	€ 25,25	€ 631,25	0		
base d'asta lotto 4							€ 631,25		
C9006	SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA								
C9006	5	A	N	90	€ 43,47	€ 3.912,30	1		
C9006		B	N	20	€ 43,47	€ 869,40	1		
CND Z1203020302		C	N	30	€ 26,00	€ 780,00	1		
CND Z1203020302		D	N	40	€ 19,67	€ 786,80	1		
CND Z1203020302		E	N	20	€ 19,18	€ 383,60	1		
base d'asta lotto 5							€ 6.732,10		
valore complessivo annuale							€ 133.140,35		

PATTO D' INTEGRITA'

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Patto d'Integrità è lo strumento che la **ATS – Azienda per la Tutela della Salute** adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs.50/2016.
2. Il Patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra la **ATS – Azienda per la Tutela della Salute** e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto d'Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "Sardegna Cat" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto d'Integrità.
5. Il Patto d'Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art.105 del D.lgs. n.50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento dei dipendenti della ex ASL n.2 di Olbia al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore di ATS.

Art.2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DI ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

1) Gli Operatori economici:

- a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegnano a segnalare all'ATS – Azienda per la Tutela della Salute qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) si impegnano a segnalare all'ATS – Azienda per la Tutela della Salute qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda;
- g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

2) l'operatore economico aggiudicatario:

si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art.3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicataria

1) L'ATS – Azienda per la Tutela della Salute:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall' Azienda;
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'ATS – Azienda per la Tutela della Salute:

si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art.4

VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) l'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni;
- 2) l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte di questa Azienda, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 3) l'ATS – Azienda per la Tutela della Salute individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità, e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art.2 comma 1, lett. a,)b),c),d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione "ipso iure" del contratto, salvo che l'ATS – Azienda per la Tutela della Salute, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli

interessi pubblici di cui all'art.121, comma 2 del D.lgs. n.104/2014, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di cui all'art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

- 5) L'Azienda per la Tutela della Salute, ai sensi dell'art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.

Art.5 **EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ**

Il presente patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni .

Luogo e data

L'operatore economico _____

ATS – Azienda per la Tutela della Salute

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art.2 e nell'art.4 della presente scrittura.

L'operatore economico _____